



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al Registro Generale In data <u>03.07.2015</u> n. <u>1350</u></p> <hr/> <p>n. 118 SETTORE II</p> <p>Data 30 giugno 2015</p>	<p>Oggetto: presa d'atto deliberazione della corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n° 19/2015, depositata il 18/06/2015 – determinazioni conseguenti – revoca determinazione dirigenziale n°994/2015.</p>
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL	CAP	DENOM
FUNZ	SERV	INTERV

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici il giorno trinta giugno 2015, nell'ufficio del Settore 2°, su proposta del Funzionario C.S. dott.ssa Maurizia D'Antiochia, il Dirigente dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n° 994 del 21/05/2015 con la quale, in coerenza con gli atti di programmazione ivi citati, è stato approvato l'avviso pubblico di selezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel testo vigente, relativo alla procedura pubblica di mobilità individuale esterna volontaria per trasferimento per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico;

Dato atto che detta procedura di mobilità è stata avviata - con avviso pubblicato sulla GURI e all'albo pretorio on line come per legge - sulla scorta di autorevoli interpretazioni sia dottrinarie che della magistratura contabile che da una parte valorizzavano un inconfutabile dato normativo (l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, testualmente dispone che *"in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"* è tutt'ora vigente) e dall'altra evidenziavano, stante la formulazione letterale dell'art. 1, c. 424 della legge n° 190/2015, la sostanziale neutralità dell'operazione finanziaria sottesa al processo di mobilità;

Rilevato, in particolare, che con deliberazione n° 119 del 12/02/2015 della sezione di controllo della Corte dei Conti Siciliana, il predetto collegio, in risposta ad uno specifico quesito posto circa la possibilità di procedere ad assunzioni, in deroga ai vincoli posti dall'art.1, comma 424, della L. n. 190/2014, attraverso procedure di mobilità neutra con personale proveniente da enti comunque sottoposti ad analoghi vincoli assunzionali la Corte ha esaurientemente chiarito che *"il comma 424 fissa, per le regioni e per gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, un particolare vincolo di destinazione delle risorse assunzionali. Tale vincolo, se inteso riferito a ciascun singolo ente, non dovrebbe consentire nuovi ingressi di personale in quanto il legislatore ha predisposto un blocco delle assunzioni finalizzato a consentire la realizzazione delle priorità individuate, ovvero l'assunzione dei vincitori dei concorsi e, in particolare, la ricollocazione del personale già in servizio presso le province attraverso le procedure di mobilità come ridisegnate per effetto della modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine l'operatività della mobilità neutra, ancor prima che si avvii la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario, potrebbe concretamente condizionare la successiva sistemazione del personale già in servizio presso gli enti provinciali impedendo l'inserimento dei predetti dipendenti presso gli enti territorialmente più prossimi agli enti disciolti. Tuttavia deve considerarsi che la procedura di mobilità neutra riguarda nello specifico enti in ogni caso sottoposti ai medesimi vincoli e, in quanto tale, configura un'operazione che, per la finanza pubblica, si contraddistingue per il carattere della neutralità. La neutralità dell'operazione comporta che, in termini generali, tale forma di mobilità non fa venire meno risorse assunzionali per cui è da ritenere che la limitazione prevista dal comma 424 della legge n. 190 del 2014, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, possa non considerarsi ostativa ad eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli"* (in termini, cfr., Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia, n°.../2015)

CONSIDERATO, tuttavia:

- che alcune sezioni regionali hanno rimessa, tra le altre, la questione testè descritta all'attenzione della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- che con deliberazione n° 19/2015, depositata il 16/06/2015, la sezione delle autonomie, dirimendo un contrasto interpretativo sul punto e rispondendo specificamente alla questione sollevata (Quesito: *Nel biennio 2015/2016 è possibile, attraverso l'istituto della mobilità, assumere*

personale proveniente da enti diversi da quello inserito tra i soprannumerari della provincia sulla base di una graduatoria di merito?) si è pronunciata stabilendo che “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. Soltanto “a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”;

VISTO l’art. 1, comma 424 della legge n° 190/20014, nella parte in cui, in particolare, sanziona con la nullità le eventuali assunzioni effettuate in violazione del precitato comma;

VISTA la legge n° 241/1990 e s.m.i.,

ATTESA, pertanto, la necessità, per ragioni di buon andamento dell’agire amministrativo, di adottare provvedimenti che nel recepire l’indirizzo espresso dalla predetta magistratura contabile arrestino il procedimento avviato con determinazione n° 994/2015;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, di revocare la determinazione dirigenziale n° 994/2015 e di ogni ulteriore e conseguente atto emanato;
- 2) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

IL FUNZIONARIO C.S.

Dott.ssa Mariuzia D’Antiochia



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
dott. Rosario Spata

Da trasmettersi d’ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
dott. Rosario Spata

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 LUG 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Saletta Francesca)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 LUG 2015 al 10 LUG 2015

Ragusa 13 LUG 2015

IL MESSO COMUNALE